



COMUNE DI VIGOLZONE

Provincia di Piacenza

Prot. 2852/10
N. 16/2010 r.o.

Vigolzone, 30.04.2010

OGGETTO: provvedimenti per il controllo e la prevenzione della infestazione da *Aedes albopictus* (zanzara tigre) nel territorio del Comune di Vigolzone.

IL SINDACO

- **Premesso** che la Regione Emilia Romagna ha sollecitato un attento monitoraggio territoriale nei confronti dell'eventuale infestazione da *Aedes albopictus*, cd. "zanzara tigre", insetto importato dall'Asia tramite materiali commercializzati (in particolare pneumatici) e le cui punture provocano fastidiosi gonfiori pruriginosi;
- **Considerato** che la zanzara *Aedes albopictus* ha scarsa capacità di spostarsi in forma autonoma, ma che esistono alcuni fattori ambientali in grado di favorire la mobilità e l'insediamento di tale insetto anche in luoghi finora non interessati dalla sua presenza;
- **Tenuto presente** che le larve di zanzara si sviluppano in acque stagnanti o a lento deflusso ove depongono le uova (tombini, barattoli, lattine, sottovasi di fiori, bacinelle, depositi e contenitori per l'irrigazione degli orti e dei fiori, innaffiatoi, copertoni abbandonati, fogli di nylon, buste di plastica, ecc.);
- **Ritenuto** necessario effettuare sia interventi di informazione rivolti a tutta la cittadinanza in merito ai comportamenti da adottare onde evitare che le aree private (cortili, giardini) siano infestate, sia interventi specifici rivolti alle attività lavorative più a rischio, affinché vengano adottate le misure atte ad evitare la presenza di piccole raccolte d'acqua stagnante;
- **Ravvisata** la necessità di adottare adeguate misure di prevenzione per la tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente atte a evitare, o quantomeno a limitare, la diffusione nel territorio comunale dell'insetto (pertanto anche su aree private);
- **Visto** il Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267;

ORDINA

a tutta la cittadinanza, nel periodo che va dal 30 aprile al 31 ottobre 2010 e di ogni anno a venire, di:

- **evitare** in ogni ambito privato e pubblico qualsiasi prolungata raccolta di acqua all'aperto (sottovasi di piante e simili, innaffiatoi, pneumatici, teli di nylon che formano pozze artificiali) svuotando l'acqua nel terreno almeno ogni 4 giorni;
- **non abbandonare**, neppure temporaneamente, sia in luogo pubblico che in area privata, oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensione (es. copertoni usati, carriole, scatole di metallo, sacchetti e teli di plastica, ecc.), nei quali potrebbe raccogliersi acqua piovana e di conseguenza svilupparsi larve di zanzare;
- **procedere**, ove si tratti di oggetti e contenitori di notevoli dimensioni (cisterne, vasche, ecc.), alla loro copertura mediante strutture idonee, coperchi o zanzariere a maglia fine; nelle vasche o nelle fontane si possono, in alternativa, mettere le gambusie (pesciolini che mangiano le larve);
- **provvedere** ad effettuare periodicamente (secondo la tempistica indicata in etichetta), anche nelle proprietà private, trattamenti larvicidi su quelle raccolte d'acqua presenti all'aperto e non eliminabili, quali ad es. i pozzetti di raccolta delle acque piovane nelle aree private; tali trattamenti vanno in ogni caso ripetuti dopo una abbondante precipitazione;
- **tenere** i cortili, i giardini, i terreni scoperti e le aree fabbricabili nei centri abitati sgombri da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere ed eventualmente recintati in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti; dette aree devono inoltre essere sistemate in modo da evitare il ristagno delle acque piovane o di qualsiasi altra provenienza;

ORDINA ALTRESI'

nello stesso periodo:

- **a coloro che per fini commerciali o altro titolo possiedono e detengono, anche temporaneamente, copertoni di auto o assimilabili**, ivi comprese le aziende agricole zootecniche, gli autodromi, i campi gioco e le discariche, è di norma vietato l'accatastamento o l'utilizzo all'esterno di pneumatici, salvo che non vengano attuate le seguenti misure idonee ad evitare qualsiasi accumulo di acqua al loro interno:
 - i pneumatici dovranno essere disposti a piramide dopo averli svuotati da eventuale acqua e ricoperti con telo impermeabile od altro sistema idoneo, tale da impedire qualsiasi raccolta di acqua piovana;
 - dovrà essere effettuata idonea disinfestazione con piretroidi di sintesi, entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica, dei pneumatici privi di copertura;
 - dovrà essere ridotto al minimo il tempo di stoccaggio dei pneumatici fuori uso in maniera da non accumularne quantità difficilmente gestibili;
- **ai responsabili dei cantieri** è fatto obbligo di tenere pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo l'area di pertinenza, evitando tassativamente l'abbandono definitivo o temporaneo di contenitori ed oggetti di qualsiasi natura e dimensione (es. copertoni usati, carriole, scatole di metallo, sacchetti e teli di plastica, ecc.) nei quali potrebbe raccogliersi acqua piovana e di conseguenza svilupparsi larve di zanzare;
- **ai responsabili delle aree cimiteriali** di:
 - evitare il deposito all'aperto dei materiali di risulta delle attività cimiteriali (es. rifiuti cimiteriali);
 - eliminare l'acqua dai sottovasi nelle zone coperte ed eliminare i sottovasi nelle aree scoperte;
 - riempire di sabbia tutti i recipienti inutilizzati o contenenti fiori di plastica;
 - esporre cartelli indicanti le norme precauzionali di cui sopra per metterne a conoscenza i frequentatori dei cimiteri;
 - trattare con prodotti larvicidi con cadenza appropriata i pozzetti di raccolta delle acque piovane e comunque entro 5 giorni dopo ogni precipitazione atmosferica;

AVVERTE

- che l'inosservanza ai disposti della presente ordinanza comporterà, a carico dei trasgressori, l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis, comma 1 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
- che, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81, è ammesso il pagamento in misura ridotta, con effetto liberatorio, della somma di € 50,00, pari al doppio del minimo della sanzione prescritta da € 25,00 ad € 500,00, in quanto più favorevole, oltre alle spese del procedimento.

DISPONE

- di provvedere alla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune per tutto il tempo di validità del provvedimento e di dare inoltre la massima pubblicità alla medesima al fine di garantirne la tempestiva e capillare divulgazione.
- Sono incaricati della vigilanza, per l'ottemperanza alla presente ordinanza e per comminare le previste sanzioni ai trasgressori, il Corpo di Polizia Municipale e l'Azienda USL di Piacenza – Dipartimento di Sanità Pubblica.

f.to

Il Sindaco
(Dott. Francesco Rolleri)